REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott. Salvatore CHIAZZESE Presidente

dott. Francesco Antonino CANCILLA Giudice componente

dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 277/2025

nel giudizio di conto, iscritto al n. **69656** del registro di segreteria, promosso per il conto giudiziale n. 94201, avente ad oggetto la gestione della riscossione dell'imposta di soggiorno, per conto del Comune di Agrigento, per l'esercizio 2020 presso la struttura ricettiva Hotel Akrabello, da parte dell'agente contabile **Akrabello Group s.r.l.** (P.I.:02763880842), con sede ad Agrigento in via Parco Angeli (Villaggio Mosè) n.1, in persona del legale rappresentante sig. Aquilina Giuseppe, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Fabrizia Fasulo, elettivamente domiciliato ad Agrigento in via M. Cimarra n. 19, presso lo studio legale Gambina & Fasulo, PEC avvfabriziafasulo@pec.it;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, alla pubblica udienza del 9 luglio 2025, il relatore, dott. Salvatore Grasso, ed il Pubblico Ministero, nella persona del sot. proc. gen.

Romina Alberti; assente l'agente contabile.

Ritenuto in

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 1245/2024, il Magistrato istruttore ha rimesso all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 94201, depositato il 2.8.2024 ed avente ad oggetto la gestione della riscossione dell'imposta di soggiorno, per conto del Comune di Agrigento, da parte dell'agente contabile Akrabello Group s.r.l., chiedendone, previa dichiarazione di irregolarità del conto, la condanna al pagamento dell'importo riscosso e non riversato di euro 7.986,00, oltre agli interessi legali sulle somme dichiarate riscosse mensilmente e non riversate alle date di scadenza, da ciascuna di queste date fino al soddisfo.

Con la relazione, il giudice istruttore ha evidenziato:

- che il Comune di Agrigento con det. dirigenziale n. 2045 del 25.07.2024 ha parificato il conto con esito negativo, sia perché reso in ritardo, sia a causa delle irregolarità dei versamenti;

- che il conto, seppure reso su Modello 21, presenterebbe diversi vizi formali e, in particolare, nella sezione delle riscossioni non riporterebbe l'indicazione del numero delle ricevute emesse (ma solo il totale del riscosso nel mese di riferimento), mentre per i versamenti alla Tesoreria comunale non presenterebbe alcuna specificazione nel campo "Importo" e "Note";

- che gli importi riscossi ammonterebbero ad euro 7.986,00 mentre i versamenti in Tesoreria sarebbero del tutto assenti;

- che, in violazione del comma 1 dell'art. 8 del Regolamento dell'imposta di soggiorno, adottato dal Comune di Agrigento con la deliberazione del Consiglio comunale n. 192 del 4.11.2016, modificato con deliberazione C.C. n. 29 del 28.2.2018 e deliberazione C.C. n. 48 del 29.3.2018, il riversamento delle somme riscosse non sarebbe avvenuto;

- che, pertanto, l'agente contabile sarebbe tenuto al pagamento dell'importo non riversato, pari ad euro 7.986,00, oltre agli interessi legali sulle somme non riversate alle date di scadenza.

II. Con decreto presidenziale del 24.9.2024, è stata fissata per la discussione l'udienza del 29 gennaio 2025, con termine fino al 9 gennaio 2025 per l'eventuale deposito di note e documenti. Con successivo decreto presidenziale, l'udienza è stata rinviata al 9 luglio 2025, per esigenze organizzative della Sezione.

III. La Procura erariale, con le conclusioni ex art. 147 c.g.c. del 9.1.2025, ha concluso in senso conforme alle richieste del Magistrato istruttore, auspicando la declaratoria di irregolarità del conto giudiziale e la condanna dell'agente contabile al pagamento dell'importo riscosso e non riversato di euro 7.986,00, oltre agli interessi legali e le spese di giudizio.

IV. La società Akrabello Group s.r.l., con una prima memoria difensiva depositata in data 14 gennaio 2025, ha dedotto l'insussistenza del debito. In particolare, secondo la prospettazione dell'agente contabile, detto debito sarebbe stato oggetto di compensazione – riconosciuta dal Comune di Agrigento - con un controcredito, ai sensi della lett. b) dell'art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina

delle procedure di compensazione, approvato con la deliberazione consiliare n. 218 in data 11.12.2019.

Nello specifico, a parere del difensore, con la delibera n. 34218 del 7.5.2024 e con la pedissequa determina n. 1192 del 9.5.2024, l'Amministrazione avrebbe approvato la compensazione tra parte del credito vantato dalla società Akrabello, riportato nella fattura n. 152/2024, con quanto non riversato a titolo di imposta di soggiorno per gli anni 2019 e 2020. La determina avrebbe già ottenuto il parere favorevole di regolarità tecnica ed il visto di regolarità contabile.

Pertanto, la difesa ha concluso per l'inammissibilità o la reiezione della domanda di condanna, previo accertamento della compensazione, con vittoria di spese e compensi.

V. Con nota a firma del Dirigente dei Servizi Finanziari acquisita il 7 marzo 2025, il Comune di Agrigento, ha contestato l'esistenza della prospettata compensazione, deducendo che, in un primo momento, vi era stata adesione alla proposta avanzata dalla società Akrabello, tant'è che, con la determinazione dirigenziale n. 1192 del 9.5.2024, era stato disposto di procedere alla liquidazione della spesa assunta con la precedente determina n. 548 del 9.3.2024.

Successivamente, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva segnalato, ai sensi dell'art. 48 *bis* del DPR n. 602/73, che la ditta era risultata inadempiente per l'intera somma oggetto della liquidazione operata con la predetta determina n. 1192/2024, ovverosia per l'importo di euro 65.652,89.

Venivano meno, pertanto, i presupposti per la compensazione, sicché

il Comune adottava la determina n. 2006 del 23.7.2024, con la quale, a modifica di quella n. 1192/2024, revocava la compensazione del debito.

Di conseguenza, a parere dell'Amministrazione, la società Akrabello continuerebbe ad essere debitrice della somma di euro 7.986,00, per l'esercizio 2020.

VI. Con una seconda memoria difensiva del 15 maggio 2025, l'agente contabile ha dedotto di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione del provvedimento di revoca della compensazione e di avere ottenuto, dal Giudice dell'esecuzione, la sospensione del pignoramento presso terzi operato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e avente ad oggetto quanto dovuto dal Comune (terzo pignorato), insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

VII. Il 7 luglio 2025, l'avv. Fasulo ha depositato una istanza con la quale, nell'affermare che la citata attività di compensazione sarebbe ancora in atto valida in ragione della sospensione ottenuta nel corso del procedimento di opposizione al pignoramento promossa innanzi al Tribunale di Agrigento, ha chiesto un rinvio della trattazione a data successiva all'emissione della relativa sentenza da parte di detto Tribunale.

VIII. Il giorno seguente, il Pubblico Ministero, nel richiamare il dettato dell'art. 106 c.g.c., si è opposto alla richiesta di differimento.

IX. Alla pubblica udienza del 9 luglio 2025, assente l'agente contabile, il Pubblico ministero, nell'evidenziare come i pignoramenti di ADER non attengano all'imposta di soggiorno ma ad altre voci, ha

puntualizzato come non si sia addivenuti a nessuna compensazione. Il P.M. ha insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via del tutto preliminare, con riguardo alla richiesta di rinvio formulata da ultimo dalla difesa dell'agente contabile, deve evidenziarsi come la stessa non abbia trovato accoglimento in ragione della sostanziale autonomia e separatezza del giudizio di conto rispetto a quelli incardinati presso altri plessi giurisdizionali, anche se vertenti sui medesimi fatti materiali. Al riguardo, seppur con riferimento all'istituto della sospensione, ma con percorso motivazionale ritenuto applicabile al caso di specie, le Sezioni Riunite hanno avuto modo di evidenziare "<<…*Con orientamento interpretativo consolidato la Corte di cassazione ha, in più occasioni, delineato gli esatti termini nei quali va affermata la piena autonomia del giudizio amministrativo contabile, e quindi dell'azione di responsabilità esercitata dalla Procura erariale, rispetto ai giudizi civili, amministrativi e disciplinari che possono intercorrere tra i soggetti passivi dell'azione contabile e i soggetti danneggiati, che l'amministrazione può promuovere: le interferenze tra giudizio contabile e giudizio ordinario (civile o penale) danno infatti luogo a questioni di proponibilità della domanda e non di giurisdizione.*

Ne discende che le due azioni restano reciprocamente indipendenti, anche quando investono i medesimi fatti materiali, "declinandosi il rapporto tra le stesse in termini di alternatività e non già di esclusività" (Cass. SS. UU, n.

16722/2020; Cass. SS.UU. n. 27092/2009; Cass. SS. UU. n. 664/1989; Cass. SS.UU. n. 11/2012).

L'assoluta autonomia dei giudizi è stata sancita anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. nn. 104/1989, n. 1/2007) riguardando le rispettive finalità: "nel giudizio contabile, invero, il Procuratore generale della Corte dei conti agisce quale pubblico ministero portatore di obiettivi interessi di giustizia nell'esercizio di una funzione neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, rappresentando un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati, non l'interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure convergenti con il primo" (Cass. SS.UU., n. 16722/2020; Corte Cost. n. 10/1989, n. 1/2007, n. 291/2008)>> (così, testualmente, la più volte richiamata Corte conti, Sezioni riunite, ord. n. 3/2021).

I principi testé esposti, sebbene formulati con specifico riferimento ai rapporti tra il giudizio di responsabilità amministrativa ed i giudizi introdotti presso altri plessi giurisdizionali, devono valere anche per il giudizio di conto, ricorrendo la medesima ratio, ovvero quella di escludere ipotesi di sospensione del processo da parte del giudice al di fuori dei casi tassativi di legge, in funzione della salvaguardia di interessi e canoni, di rango anche costituzionale, quali quello di eguaglianza (art. 3 Cost.), della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.)" (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite Ord. n.22/2022/RCS).

2. Effettuata tale necessaria precisazione, sempre in via preliminare,

per quanto attiene alla procedibilità dell'esame del conto giudiziale in oggetto, occorre rammentare che la "parificazione" costituisce una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo amministrativo. Tale dichiarazione, tuttavia, non si sostanzia soltanto in una attestazione positiva, ben potendo verificarsi, come nel caso in esame, l'eventualità di una "parificazione con esito negativo". L'omessa parificazione, dovuta al mancato esercizio dell'attività di controllo dell'Amministrazione sul conto presentato dall'Agente contabile e dalla quale scaturisce l'improcedibilità del giudizio di conto, deve, infatti, essere tenuta distinta dalla ipotesi in cui sebbene detto controllo venga esperito dall'Amministrazione quest'ultima, non ritenendo corretta la gestione dell'Agente contabile, concluda per un esito negativo della parifica (cfr. Corte dei conti Sez. giur. Piemonte, sent.463/2019).

Tale impostazione trova, peraltro, conferma nella considerazione in forza della quale la *cognitio* del Collegio, nel giudizio di conto, non è pregiudicata da un ipotetico provvedimento di positiva parificazione/approvazione amministrativa del conto né da un diniego espresso di parifica/approvazione (cfr. Corte dei conti Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. 98/2023). Può, pertanto, procedersi con l'esame del conto in oggetto.

3. Tanto premesso, deve affermarsi l'irregolarità della gestione contabile sia sotto un profilo formale che sostanziale.

3.1. In primo luogo, sul piano meramente formale, deve concordarsi con quanto constatato dal Giudice istruttore in ordine alla irregolare compilazione del conto. Dalla mera lettura del conto giudiziale, infatti, è possibile rilevare la mancanza delle singole annotazioni relative alle riscossioni e alle ricevute oltreché, come meglio si dirà in seguito in ordine alle quietanze. Tale inottemperanza, lungi dal risolversi in una mera irregolarità, determina invero una sostanziale interruzione del percorso di tracciabilità della somma pubblica oggetto di riscossione non consentendo di ricondurre il singolo versamento al soggetto inciso determinando, conseguentemente, una sostanziale impossibilità di procedere con la verifica sulla corretta riscossione dell'imposta in argomento.

3.2. Parimenti, deve concludersi anche per la irregolarità della gestione anche sul piano sostanziale. Al riguardo, in maniera assorbente, si osserva l'assenza di contestazioni in ordine al mancato riversamento dell'intera somma oggetto di riscossione nel corso dell'esercizio 2020. È, infatti, incontestato che l'agente contabile non ha riversato le somme riscosse nei termini previsti dal regolamento dell'imposta di soggiorno.

Sul punto, non possono poi trovare accoglimento le tesi difensive sostanzialmente ancorate sulla compensazione opposta dall'agente contabile.

A tal proposito, per esigenze di sinteticità si rinvia, ai sensi dell'art. 17

dell'All. 2 al c.g.c., alle motivazioni - qui condivise - delle decisioni n.95/2025 di questa Sezione e della Sezione Giurisdizionale per la regione Veneto n. 207/2019 e 5/2023.

Con tali pronunce è stato, infatti, evidenziato che *deve essere esclusa la possibilità di opporre la compensazione legale ex art. 1243 c.c. alle pretese aventi ad oggetto crediti derivanti dal mancato riversamento di tributi riscossi dall'agente contabile, trattandosi dell'inadempimento, non giustificato da alcun impedimento oggettivo, di una specifica obbligazione gravante sullo stesso. Tale conclusione poggia su una salda base normativa, posto che l'art. 181 del Tuel stabilisce che "gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti ..." e che, ai sensi dell'art. 226 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. n. 827/1924, "le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti".*

In particolare, la disposizione da ultimo richiamata, contenente un principio generale di contabilità applicabile a tutti gli agenti contabili, impone la necessita dell'integrale riversamento nelle casse erariale delle somme introitate per conto dell'ente pubblico, con ciò introducendo un'eccezione al principio della compensazione legale prevista dalle norme civilistiche.

Non deve essere trascurato, inoltre, che il credito vantato dall'ente non è pignorabile a causa della sua origine pubblicistica e della destinazione ad uno specifico scopo pubblico e che, per questa ragione, non può accedersi alla tesi

difensiva anche in considerazione della sottrazione della suddetta categoria di crediti alla compensazione, stabilita ex art. 1246, n. 3, c.c.

Anche la presenza di una compensazione volontaria è smentita dalle evidenze documentali, non risultando la prova di una concorde volontà delle parti richiesta dall'art.1252 c.c.,

Con le citate pronunce è stato, altresì, evidenziato che *il credito del Comune per le somme riscosse dall'agente contabile è indipendente dagli eventuali crediti vantati dall'agente contabile a vario titolo verso il Comune, e comunque esula dalle competenze di questo giudizio teso esclusivamente all'accertamento della regolarità contabile e dell'esatto adempimento degli obblighi dell'agente contabile.*

Pertanto, questo Giudice non deve entrare nel merito delle questioni che sono state sollevate dalla difesa dell'agente contabile in relazione all'accordo di conciliazione […] relativo ai rispettivi rapporti di debito e credito tra il Comune e l'agente contabile.

Le somme riscosse, a titolo di tributi, per conto dell'Amministrazione, dal concessionario della riscossione, anteriormente al loro riversamento in tesoreria non sono soggette allo ius retentionis, a garanzia di un contro credito, da parte dell'agente della riscossione il quale, invece, deve assolvere all'obbligo di corresponsione delle somme detenute (Corte dei conti, II Sezione di Appello, sentenza n. 654/2012).

Alla luce di quanto precede, pertanto, risulta evidente che ogni tentativo di opporre forme di compensazione, sia essa legale o volontaria, rispetto agli obblighi di riversamento delle somme riscosse per conto dell'ente pubblico, si pone in contrasto con i principi

consolidati sia dalla disciplina in materia che dalla giurisprudenza di questa Corte. L'agente contabile, pertanto, non può sottrarsi all'obbligo di integrale riversamento, a prescindere da eventuali rapporti creditori o debitori che possano intercorrere con l'ente di riferimento, dal momento che tali somme mantengono natura vincolata e destinazione pubblicistica.

Da tanto consegue che il conto giudiziale n. 94201 oggetto di questo giudizio deve essere dichiarato irregolare e non può essere ammesso a discarico.

Alla non ammissione a discarico consegue, quindi, la condanna dell'agente contabile in epigrafe per l'importo riscosso e non riversato di euro 7.986,00, oltre agli interessi legali sulle singole somme riscosse e contabilizzate mensilmente nel 2020 a decorrere dalla scadenza del termine di riversamento per ciascuna somma fino alla data di deposito della presente decisione.

Sulla somma così quantificata sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfacimento del credito.

4. Va altresì disposta la condanna, ai sensi dell'art. 31 co. 2 c.g.c., dell'agente contabile al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano, in favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale n. 94201:

- dichiara la irregolarità della gestione relativa all'imposta di

soggiorno, riscossa per conto del Comune di Agrigento presso la struttura ricettiva Hotel Akrabello per l'esercizio finanziario 2020 e non ammette a discarico l'agente contabile la società Akrabello Group s.r.l. nella persona del suo legale rappresentante p.t;

- condanna l'agente contabile la società Akrabello Group s.r.l. nella persona del suo legale rappresentante p.t. a riversare al Comune di Agrigento la somma di euro 7.986,00 (settemilanovecentoottantasei,00centesimi) oltre agli interessi legali sulle somme dichiarate riscosse mensilmente e non riversate alle date di scadenza, da ciascuna di queste date fino al soddisfo.

-condanna l'agente contabile Akrabello Group s.r.l. nella persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di giustizia, quantificate in euro 73,18 (settantatre/18centesimi) in favore dello Stato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

(dott. Salvatore Grasso) (dott. Salvatore Chiazzese)

(firmato digitalmente) *(firmato digitalmente)*

Depositato in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 26 settembre 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(*firmato digitalmente)*

Originale sentenza	€ 64,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 10,47
Totale spese	**€ 90,47**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente